



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 215/12

di iniziativa del Consigliere F. LAGHI recante:

"Integrazione al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria"

relatore: G. MATTIANI;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/5/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/5/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 19/06/2025

### Testo del Provvedimento

Proposta di provvedimento amministrativo n. 215/XII di iniziativa del Consigliere regionale Laghi pag. 3  
*Integrazione al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria*

### Normativa regionale

Regolamento interno del Consiglio regionale - Artt. 27 – 36 pag. 5  
*Capo VI - Delle Commissioni*

### Normativa comparata

Regione Lombardia - Regolamento generale del Consiglio regionale Art. 43 pag. 10  
*Consultazioni, audizioni e attività conoscitive*

Regione Toscana - Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale artt. 52 e 186 bis pag. 11  
*Art.52 Consultazioni Art. 186 bis Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica*

Regione Emilia Romagna - Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Art. 102 bis pag. 13  
*Art. 102 bis - Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista*

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La finalità della proposta è quella di inserire una integrazione al regolamento interno, in attuazione dei principi di efficienza e accessibilità, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni e la partecipazione a distanza alle sedute della commissione nei casi in cui gli auditi non possono essere fisicamente presenti per le ragioni tassativamente indicate nella proposta.

A tal fine, si intende inserire l'articolo 36 bis che dispone, appunto, l'utilizzo della modalità telematica nelle sedute di commissione per consentire di procedere alle audizioni dei soggetti che presentano specifici impedimenti, esclusivamente per motivi di salute o per ragioni di sicurezza pubblica.

L'articolo disciplina, dunque, le modalità per lo svolgimento delle audizioni e precisa che, previa apposita richiesta da parte del soggetto interessato, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Presidente di commissione il quale, valutati i motivi trasmessi, può disporre l'audizione in modalità mista.

La proposta si deve dunque inquadrare nell'ottica di un sistematico e continuo percorso di transizione al digitale, quale modalità per rendere sempre più aperti, accessibili, funzionali, tracciabili e trasparenti i lavori degli organi che operano all'interno del Consiglio regionale.

La proposta ha la finalità di novellare il Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo alcune modifiche di natura meramente ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio del Consiglio regionale in quanto si utilizzano le tecnologie telematiche fornite e gestite dall'Amministrazione.

## Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 36-bis nel Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria)

1. Si inserisce l'articolo 36-bis "Audizioni in modalità telematica nelle commissioni permanenti e speciali" alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, recante "Regolamento interno del Consiglio regionale.":

*Art. 36-bis Audizioni in modalità telematica nelle commissioni permanenti e speciali*

1. *È consentito l'impiego di strumenti telematici durante le sedute delle commissioni consiliari permanenti e speciali, solo ed esclusivamente per permettere la partecipazione dei soggetti convocati in audizione che presentano specifici impedimenti di salute o per ragioni di sicurezza pubblica.*
2. *I soggetti interessati, convocati in audizione, devono trasmettere al Presidente della relativa commissione, richiesta di partecipazione in modalità telematica indicando espressamente i motivi di cui al comma 1.*
3. *Il Presidente della commissione, valutate le richieste, può autorizzare lo svolgimento della seduta in modalità mista.*
4. *Per modalità "mista" si intende la seduta di commissione, alla quale uno o più auditi, per i motivi di cui al comma 1, partecipino a distanza in modalità sincrona audio/video. Non è ammessa la partecipazione via telefono o posta elettronica.*
5. *Nelle adunanze che si svolgono in modalità mista mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, il Presidente della commissione assicura la partecipazione dei soggetti legittimati e ne garantisce:*
  - a) *l'identificazione di ciascuno di essi;*
  - b) *la percezione diretta, visiva e uditiva, dei partecipanti;*
  - c) *l'intervento simultaneo e in condizioni di parità sugli argomenti affrontati nella discussione;*
  - d) *la riservatezza della seduta nonché la sicurezza dei dati nel rispetto della normativa prevista in materia.*

F.to Ferdinando Laghi

**Regolamento interno del Consiglio regionale****Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005**

(...)

**Capo VI  
Delle Commissioni****Articolo 27****(Costituzione delle Commissioni Permanenti)**

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio assegna i Consiglieri alle Commissioni sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto delle proporzioni recate al comma 1 dell'articolo 29.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta e gli Assessori hanno diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
5. Ciascun Consigliere regionale può partecipare, con diritto di parola e di proposta e senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni permanenti.

**"Art. 28****(Competenze delle Commissioni permanenti)**

*1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:*

- a. Prima Commissione – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;*
- b. Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;*
- c. Terza Commissione – Sanità, attività sociali, culturali e formative;*
- d. Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;*
- e. Quinta Commissione – Riforme;*
- f. Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili."*

*(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 10 del 26 maggio 2020. Precedentemente il medesimo articolo era stato sostituito dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)*

**"Articolo 28 bis**

***(Funzioni Commissione Riforme)***

1. *La Commissione permanente Riforme ha il compito di:*

g. *esaminare le proposte di legge di revisione dello Statuto regionale e le proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;*

h. *armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale, elaborando proposte di revisione organica dello Statuto e del Regolamento interno."*

*(Articolo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015)*

**Articolo 29*****(Composizione delle Commissioni permanenti)***

1. *"La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi". (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 14 del 9 febbraio 2015)*

2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.

3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.

4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo "o della coalizione" appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.

5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.

7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data del rinnovo stesso. *(Comma modificato dalla deliberazione consiliare n. 259 del 30 ottobre 2017)*

*"7 bis. Le Commissioni e i loro componenti permangono nelle funzioni fino all'avvenuto rinnovo, fermi restando i limiti temporali indicati al comma 7." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 259 del 30 ottobre 2017)*

## **Articolo 30**

### **(Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)**

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.
2. Il Consiglio elegge gli Uffici di Presidenza delle Commissioni a scrutinio segreto procedendo, con due distinte votazioni per ciascuna Commissione, con le procedure recate nei successivi commi.
3. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti.
4. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

*" 4 bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente (espressione della maggioranza), il Vice Presidente (espressione della minoranza) e il Consigliere segretario (espressione della Maggioranza), vengono eletti a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo." (Comma aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 262 del 29 maggio 2008 ed interamente sostituito dalla deliberazione n. 385 del 23 ottobre 2009)*

5. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti vengono rinnovati con il rinnovo dell'intera Commissione.
6. L'Ufficio di Presidente della Commissione è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

## **Articolo 31**

### **(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)**

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva.

## **Articolo 32**

### **(Commissioni speciali)**

1. *"Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con il voto dei due terzi dei componenti, può istituire Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o progetti di legge. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti, previa designazione dei Gruppi consiliari, nel rispetto*

*del criterio di proporzionalità di cui al comma 1 dell'art. 29." (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)*

2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo eventuali particolarità stabilite nella specifica deliberazione consiliare.

### **" Articolo 33**

***(Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa)***

1. *È istituita la Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in Calabria, composta, nel rispetto del criterio della proporzionalità di cui all'articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.*

2. *Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel comma 3.*

3. *Le competenze e le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione sono stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 e dalla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9."*

*(Articolo sostituito dalla deliberazione consiliare n. 84 del 30 giugno 2022)*

### **" Articolo 34**

***(Commissione speciale di vigilanza)***

1. *È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.*

2. *Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.*

3. *La Commissione:*

a. *svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;*

b. *esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;*

c. *verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;*

d. *ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;*

e. *può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della- Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia."*

*(Articolo aggiunto dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012)*

## **Articolo 35**

### **(Commissioni d'inchiesta)**

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti o sottoposte a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.
2. Il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è eletto dal Consiglio regionale tra i Consiglieri delle opposizioni con voto limitato ad un solo nome. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario si procede con voto limitato ad un solo nome; risultano eletti Vicepresidente e Segretario i consiglieri regionali che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti rispettando la proporzione di cui al primo comma dell'articolo 29.
4. In quanto compatibili, alle Commissioni d'inchiesta si applicano le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

## **"Articolo 36**

### **(Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)"**

*(Articolo abrogato dalla deliberazione consiliare n. 135 del 19 settembre 2011)*

(...)

**Regione Lombardia - Regolamento Interno 9 giugno 2009, n. VIII/840****Regolamento generale del Consiglio regionale****(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009)**

(...)

**Art. 43 (Consultazioni, audizioni e attività conoscitive)**

1. Le commissioni consiliari procedono, laddove lo ritengano necessario, alle audizioni e alle consultazioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 dello Statuto, su richiesta dei soggetti medesimi o per propria decisione, in merito a provvedimenti o argomenti che attengano alle materie di propria competenza.
2. L'ufficio di presidenza della commissione, sentita la commissione, esamina le richieste di audizione e di consultazione e, se valutate positivamente, stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.
3. Le commissioni, per le attività di cui ai commi 1 e 2, nonché per altre attività conoscitive e di studio concernenti gli affari di propria competenza possono recarsi fuori della propria sede dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Previo accordo con la Giunta regionale, le commissioni possono avvalersi, per lo svolgimento di dette attività, delle sedi territoriali della Regione.
4. Le commissioni possono avvalersi per le attività di cui al presente articolo degli strumenti ritenuti più utili, ivi comprese l'informazione e la consultazione per via informatica e telematica.
5. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari, rappresentativo anche delle minoranze, che è tenuto a riferire alla commissione stessa.

(...)

# Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27

## Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 aprile 2015

### CAPO VI

#### - Commissioni

#### Art. 52

#### - Consultazioni

1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell'articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l'espressione del parere referente.
2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.
3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.
4. L'invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L'invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.
5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vice presidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.
6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.
7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.
8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
9. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 42.

### CAPO XXI

#### - Revisione del regolamento

#### Art. 186 bis

#### **Disposizioni derogatorie. Sedute in modalità telematica (9).**

1. In caso di situazioni di particolare gravità, anche dovute alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale o regionale, l'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e il portavoce dell'opposizione, può, con propria deliberazione emanare norme derogatorie al presente regolamento. Tali disposizioni, immediatamente applicabili, con efficacia temporale limitata e, comunque, con validità non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili al perdurare della situazione che ne ha determinato l'emanazione, possono prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l'ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.
2. Per sedute in modalità telematica si intendono le sedute con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l'identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l'espressione del voto a scrutinio palese e segreto.
3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell'ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1. In tal caso si applicano le modalità di svolgimento stabilite con la deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 1.

#### Art. 186 ter

#### **Partecipazione da remoto alle sedute (16).**

1. I consiglieri, su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, possono partecipare da remoto alle sedute del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza stesso, della Conferenza di programmazione lavori e di tutte le commissioni consiliari ed esercitare il diritto di voto secondo modalità telematiche che assicurino la personalità, la libertà, la sicurezza, nonché, quando lo si richieda, la segretezza del voto, nel caso in cui siano portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e tale condizione costituisca grave impedimento alla partecipazione continuativa ai lavori consiliari.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, su domanda del consigliere interessato, verificata la sussistenza delle condizioni richieste. L'autorizzazione specifica il periodo di tempo durante il quale la partecipazione può essere effettuata ed il voto può essere espresso secondo modalità telematiche.
3. Resta ferma la validità del voto eventualmente espresso, per volontà del consigliere, nelle forme ordinarie, anche in vigenza dell'autorizzazione di cui al comma 1.

#### Note del Redattore:

[9]  Articolo inserito con [reg. int. c.r. 3 novembre 2020, n. 32, art. 7](#) .

[16]  Articolo inserito con [reg. int. c.r. 31 maggio 2022, n. 33, art. 1](#).



**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143****REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA**

(...)

**Art. 102 bis**

(aggiunto da art. 1 deliberazione assembleare 24 maggio 2022, n. 82)

*Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista*

**1.** *In caso di emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, o regionale, decretata dal Presidente della Giunta regionale, su decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, le sedute dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari possono tenersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni assembleari. Le sedute possono altresì essere convocate in forma mista, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in collegamento telematico e una parte in presenza fisica.*

**2.** *Fuori dai casi di cui al comma 1, ciascun consigliere o componente della Giunta può, altresì, partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa o delle Commissioni assembleari in modalità telematica nei seguenti casi:*

a) *partecipazione a missioni istituzionali a norma dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e dell'articolo 4 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 (Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo));*

b) *stato di malattia certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del Servizio sanitario nazionale;*

c) *stato di malattia del figlio convivente minore di anni 14, certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del Servizio sanitario nazionale;*

d) *disabilità della persona convivente ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);*

e) *assenza durante il periodo di congedo di maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), o comunque per un periodo corrispondente;*

f) *assenza durante il periodo di congedo parentale previsto dall' art. 32 del d.lgs. 151 del 2001 , o comunque per un periodo corrispondente;*

g) *nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dall' articolo 26 del d.lgs. 151 del 2001 *;

h) *nei casi di congedo di paternità previsto dall' articolo 28 del d. lgs. 151 del 2001 *.

**3.** *Le sedute svolte in modalità telematica o mista sono valide a tutti gli effetti.*

**4.** *Ai consiglieri regionali partecipanti in modalità telematica sono garantiti gli stessi diritti e prerogative dei consiglieri presenti in sede.*

**5.** *I consiglieri sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo per la durata del loro intervento.*

**6.** *Il consigliere che partecipa ai lavori in modalità telematica non in sede è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell'Assemblea legislativa o della Commissione assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013 .*

**7.** *Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 anche le sedute dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei gruppi assembleari, ai Presidenti delle Commissioni e al rappresentante della Giunta, possono tenersi in modalità telematica o mista.*

(...)